



58100 Marina di Grosseto
p.d.c.: tel. e fax 0564/34434

Al/ SIG. PRESIDENTE DELLA
ASSOCIAZIONE BALNEARI DI GROSSETO
Lungom. Leopoldo II di Lorena, n. 33/35
58100 – MARINA DI GROSSETO

e, p.c. UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
58019 – PORTO SANTO STEFANO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**DELEGAZIONE DI SPIAGGIA
MARINA DI GROSSETO**

M_TRA-CPPSS

Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano
CPPSS_MARINA_DI_GROSSETO

REGISTRO UFFICIALE
Prot.: 18270 - 11/07/2013 USCITA
05.03.03

Indirizzo telegrafico: DELEMARE MARINA DI GROSSETO

Argomento: Natanti da diporto comunemente detti “da spiaggia”.

Chiarimenti

RACCOMANDATA A MANO

In relazione alla richiesta di chiarimento formulata in ordine all'utilizzo dei natanti di cui in argomento; alla relativa navigazione, ed alla eventuale dotazione di sicurezza, si sintetizza quanto di seguito:

1. Rientrano nella categoria i natanti comunemente denominati *jole, pattini, sandolini, tavole a vela, mezzi similari, e natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri*, destinati al diporto dei bagnanti.
2. Secondo le previsioni dell'attuale assetto normativo gli stessi sono disciplinati dal D.M. 29 Luglio 2008, n. 146, art. 54, e dalle ordinanze n. 42/2007, in data 30/04/2007, e n. 45/2011, in data 30/04/2011, rispettivamente della Capitaneria di porto di Livorno e dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano.
3. La navigazione con i suddetti natanti può avvenire fino ad una distanza massima di **1000 metri dalla costa**. Nei primi **300 metri** senza alcun tipo di dotazione di salvataggio, mentre, oltre tale limite¹, diviene obbligatoria la seguente dotazione di sicurezza:
 - 3.1 una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo;
 - 3.2 un salvagente anulare con cima;
 - 3.3 una pompa o altro attrezzo di esaurimento.
4. Le prescrizioni relative al noleggio e/o la locazione dei natanti sono fissate

¹ Che normalmente coincide con il limite generico della zona riservata alla balneazione, limite che, nel circondario marittimo di Porto Santo Stefano, invece è fissato in 200 metri.

dall'art. 9 della citata ordinanza 45/2011 di Circomare Porto Santo Stefano, che tra le altre specifiche prevede inoltre:

- 4.1 Che la locazione possa essere effettuata dalle 09:30 alle 18:30 con condizioni di mare e tempo favorevoli. È infatti vietata in caso di condizioni meteo marine avverse.
- 4.2 Che la capacità di carico venga stabilita dal costruttore con apposita targhetta sul natante, in caso di mezzo omologato, mentre, in caso di natanti non omologati, la capacità si deduca dalla sottonotata tabella:

Lunghezza f.t. ² fino a m. 3,50	3 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 3,50 e fino a m. 4,50	4 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 4,50 e fino a m. 6,00	5 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 6,00 e fino a m. 7,50	6 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 7,50 e fino a m. 8,50	7 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 8,50	9 persone

- 4.3 Che il natante debba essere affidato a persona di età non inferiore a 14 anni.

Si ritiene comunque utile rimarcare che, nell'espletamento prioritario dei propri servizi, gli assistenti bagnanti possano fornire spiegazioni in tal senso agli utenti delle strutture, ovvero, eventualmente segnalare ai gestori - o direttamente a questo Ufficio - violazioni delle norme dianzi riassunte.

Alla luce di tutto quanto argomentato, che si ripete essere la sintesi dei principali aspetti di sicurezza delle normative vigenti sopra indicate - e meglio esplicate in seno ai provvedimenti medesimi, formulata allo scopo di rendere un contributo di chiarimento ai quesiti posti dagli assistenti bagnanti impegnati nel piano collettivo di salvataggio comunale, si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore necessità.



IL COMANDANTE
C° 1ª Cl. Np Luca DI MARINO

² f.t. = *fuori tutto*, espressione tecnica adoperata per indicare la lunghezza utile del natante.